



I° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACIREALE
Via Marchese di San Giuliano, n. 51 - 95024 A C I R E A L E (CT)
Tel. 095604600
e-mail - ctic8at00b@istruzione.it
C.F.: 81001970870 - C.M.: CTIC8AT00B - Distr. scol. XIX

Prot. n.

Acireale, 20.11.2018

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA DEL DS IN MERITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 (GDPR-GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Come certamente tutti avranno appreso attraverso i media, a partire dal 25 maggio 2018 diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR-General Data Protection Regulation) senza ulteriori differimenti, come precisato dal Garante della Privacy.

Il Regolamento pone con forza l'accento sulla "**responsabilizzazione**" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili del trattamento ovvero sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione dello stesso.

Le novità introdotte, inoltre riguardano, nuove figure professionali, approcci più chiari e trasparenti per gestire le informative agli interessati e richiederne il consenso, nuovi approcci all'analisi dei rischi, dei controlli e della sicurezza informatica.

1) CONSAPEVOLEZZA.

E' importante che tutta la comunità scolastica sia consapevole dei cambiamenti che il nuovo GDPR apporterà nelle modalità di trattamento dei dati personali. Risulta quindi di fondamentale importanza che il Dirigente Scolastico, il DSGA, il Personale Amministrativo, il Personale Docente e tutto il personale scolastico risulti consapevole dell'importanza e delle misure previste per il trattamento dei dati personali e del nuovo Regolamento Europeo. A questo proposito sarà organizzata dalla scrivente apposita formazione a cui tutti sono obbligati a partecipare.

2) INVENTARIO DEI DATI TRATTATI.

La Direzione scolastica deve realizzare un audit e verificare quali sono i dati che nella scuola vengono trattati, a quali categorie di interessati appartengono (studenti, genitori alunni, personale, fornitori, ecc), come vengono trattati, con quali sistemi vengono archiviati, dove sono archiviati.

3) INVENTARIO DELLE INFORMATIVE.

Occorre fare un inventario delle informative e verificare come cambiano in funzione delle nuove regole. Occorre valutare cosa significa in concreto introdurre nelle attuali informative l'indicazione della Fonte dei dati e il tempo di conservazione dei dati.

4) DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

E' necessario rivedere le procedure che assicurino che tutti i diritti degli interessati come indicato nel nuovo Regolamento Europeo, siano rispettati, incluso il modo in cui i loro dati sono cancellati.

5) RESPONSABILITÀ E GESTIONE DEI DATI.

Una delle caratteristiche del nuovo Regolamento Europeo è la accountability, cioè è necessario poter dimostrare di avere applicato completamente le misure per la protezione dei dati previste dal GDPR, quali la valutazione rischi dell'impatto dei trattamenti sulla privacy, l'audit di protezione dei dati, la revisione delle politiche di privacy, la registrazione di tutte le attività inerenti dati personali e la nomina del **Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO)**.

6) CONSENSO.

Occorre prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: alcuni tipi di liberatorie in uso non hanno alcun valore giuridico soprattutto nel trattamento di dati a carattere informatico. I soggetti pubblici, infatti, non devono di regola chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali (si vedano considerando 43, art. 9, altre disposizioni del Codice: artt. 18, 20), cosa che avviene invece in ambito privatistico. Per questi casi particolari, le pubbliche amministrazioni applicano trattamenti di anonimizzazione e/o pseudonimizzazione nel rispetto della personalità e dei diritti alla privacy di ciascuno.

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

E' necessario che il Titolare del trattamento adotti le misure tecniche e organizzative indispensabili per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che — a differenza di quanto attualmente previsto — dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica). Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il Titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

8) REGISTRO DEI TRATTAMENTI.

Le scuole devono tenere il Registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30 del GDR. Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della Scuola. Tale Registro è indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Sarà dunque necessario attivare il regolare utilizzo.

9) NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI.

Tutti i titolari dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

10) VALUTAZIONE RISCHI IMPATTI TRATTAMENTI DATI.

La scuola deve realizzare per i trattamenti dati che presentano un rischio per gli interessati, la valutazione rischi, che tenga conto della probabilità e del danno che si potrebbero manifestare nel caso in cui l'evento si verificasse. Le misure di prevenzione devono inoltre tenere conto dell'entità del rischio residuo.

Si auspica collaborazione per l'implementazione delle presenti novità normative.

